

Il fattore culturale non consente al marito di assumere atteggiamenti violenti verso la moglie

Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 30 giugno 2016 (est. G. Buffone)

Rapporti tra coniugi – Diritti inalienabili della persona – Violazione – Illiceità – Sussiste – Violenza contro la donna – Ragioni culturali – Scriminante – Esclusione

In materia di comportamenti illeciti consumati in ambito domestico, anche un solo schiaffo rivolto dal marito alla moglie costituisce un atto di violenza, non potendo l'Ordinamento consentire mai e in nessuna misura che la dignità della donna venga ad essere calpestata dall'arbitrio altrui, non essendo il matrimonio il luogo in cui i diritti inalienabili della persona possano essere sottomessi in ragione di logiche culturali o sociali; ciò va chiarito al fine di escludere che una determinata consuetudine o determinati costumi culturali possano condurre ad accettare delle pratiche violente al fine di rispettare l'altrui patrimonio culturale o sociale; infatti, la Costituzione italiana funge da "filtro" rispetto alle abitudini culturali che vogliono far ingresso nel Paese, nel senso di non tollerare e soprattutto ammettere quelle che violino i diritti fondamentali, come tutelati a livello costituzionale. L'integrazione culturale presuppone l'esaltazione dei diritti e non la loro rinuncia. Per tali ragioni, il fattore culturale non ha alcuna valenza scriminante.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

omissis

- Osservato, quanto all'ordine di protezione, quanto segue. La disciplina sostanziale (artt. 342-bis c.c. e ss) e processuale (736-bis c.p.c. e ss) degli ordini di protezione contro gli abusi familiari trova la sua fonte negli artt. 2 e 3 della Legge 4 aprile 2001, n. 154 («misure contro la violenza nelle relazioni familiari»). Devesi, tuttavia, rilevare come l'art. 8 della Legge citata (anche dopo le modifiche apportate al rito dalla Legge 38/2009) escluda espressamente che gli articoli 2 e 3 cit. possano trovare applicazione nel caso in cui «la condotta pregiudizievole sia tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente». In tal caso «si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e nella legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi

i contenuti indicati nell'articolo 342-ter del codice civile». Pertanto, qualora sia già pendente il procedimento di separazione o divorzio, le statuizioni tipiche degli ordini di protezione possono essere pronunciate dal Presidente del Tribunale, il quale ha facoltà di ampliare il contenuto tipico dell'ordinanza provvisoria di sua competenza. In questa ipotesi, il rito della separazione o del divorzio «assorbe» in sé la tutela che l'Ordinamento appresta alle violenze familiari mediante l'estensione del fascio di provvedimenti che il giudice può adottare (Trib. Milano, sez. IX, 2 luglio 2013, Pres. Servetti).

- *ricordato che* l'ordine di protezione è una misura civilistica – temporalmente circoscritta (art. 342-ter, terzo comma, cod. civ.) – contro la violenza delle relazioni familiari, che si affianca alla misura cautelare penale dell'allontanamento dalla casa familiare, prevista dall'art. 282-bis del codice di procedura penale (aggiunto dall'art. 1 della medesima legge n. 154 del 2001). Il suo presupposto, ai sensi dell'art. 342-bis cod. civ., è rappresentato da una «condotta del coniuge o di altro convivente» che sia «causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente». In presenza di essa, il giudice, su istanza di parte, può ordinare la cessazione della condotta pregiudizievole e disporre l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che se ne è reso responsabile, prescrivendogli, altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante (art. 342-ter, primo comma, cod. civ.). La Consulta ha chiarito che misure penali e misure civili concorrono senza necessariamente escludersi (Corte Cost., sentenza 5 novembre 2015 n. 220, Pres. Criscuolo, est. Frigo). Il legislatore ammette il ricorso all'ordine di protezione ove la condotta del coniuge (o del diverso convivente) sia causa di grave pregiudizio alla libertà della vittima degli abusi - da intendersi in senso ampio, come libertà personale, di circolazione, di lavoro ecc. - ovvero alla sua integrità fisica o morale. E' necessaria, quindi, una condotta tale da determinare un vulnus alla dignità dell'individuo, o per le modalità dell'offesa arrecata o per la ripetitività o la prolungata durata nel tempo della sofferenza patita dall'offeso (cfr. Trib. Reggio Calabria, 13 marzo 2008; Trib. Bari, 18 luglio 2002). La condotta deve lasciarsi apprezzare a livello "qualitativo" e quantitativo: nel primo caso, quanto alle concrete modalità idonee a rappresentare, per il futuro, un "grave pericolo"; quanto al secondo caso, quanto all'entità della condotta nel tempo, alla sua efficacia offensiva, alla sua dimensione psicologica. Nel caso di specie, entrambi i requisiti risultano rispettati: le deduzioni della ricorrente descrivono un marito proclive ad atteggiamenti violenti, sia fisicamente che psicologicamente, senza cura del fatto che i figli possano assistere agli agiti aggressivi; viene descritta peraltro una condotta protratta nel tempo e, dunque, abituale. Le allegazioni trovano conforto probatorio in valti elementi indiziari dotati, però, di particolare efficacia dimostrativa. In primis, il certificato pubblico del nosocomio di Milano, del ... 2014, ove è appurato un trauma al volto determinato da aggressione perpetrata "dal marito ubriaco; in quella occasione, la moglie ha raccontato agli operatori sanitari di essere stata aggredita al volto dal coniuge, con schiaffi; di essere stata quindi inseguita dal marito con un coltello. Altro elemento di prova è la denuncia del ... 2016, rivolta alla Questura di Milano.

- *ritenuto che*, in materia di atti aggressivi violenti, anche un solo schiaffo rivolto dal marito alla moglie costituisca un atto di violenza, non potendo l'Ordinamento tutelare mai e in nessuna misura che la dignità della donna venga ad essere calpestata dall'arbitrio altrui, non essendo il matrimonio il luogo in cui i diritti inalienabili delle persona possono essere sottomessi in ragione di logiche culturali o sociali; ciò va chiarito al fine di escludere che una determinata consuetudine o determinati costumi culturali possano condurre ad accettare delle pratiche violente al fine di rispettare l'altrui patrimonio culturale o sociale; infatti, la Costituzione italiana funge da "filtro" rispetto alle abitudini culturali che vogliano far ingresso nel Paese, nel senso di non tollerare e soprattutto ammettere quelle che violino i diritti fondamentali, come tutelati a livello costituzionale. L'integrazione culturale presuppone l'esaltazione dei diritti e non la loro rinuncia. Per tali ragioni, il fattore culturale non ha alcuna valenza scriminante.

Per Questi Motivi

letto e applicato l'art. 342-bis c.c.,

1. Ordina a, nato a ... (...), in data, di allontanarsi dalla casa familiare, sita in, immediatamente, comunicando alla moglie, l'indirizzo o domicilio di nuova dimora, non appena disponibile;
2. Delega la Polizia LOCALE del Comune di, per eseguire in forma coattiva l'allontanamento di, dalla casa familiare,
3. Delega per quanto di competenza, la Questura di Milano, affinché ponga in essere ogni attività utile o necessaria;
4. Ordina a di cessare immediatamente ogni condotta violenta o molestia ai danni della moglie; prescrive allo stesso di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie ed in particolare la casa familiare.
5. Pone a carico del padre, l'obbligo di corrispondere alla madre, la somma di euro 400,00 a titolo di contributo mensile per il mantenimento indiretto della prole, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e dentistiche, documentate.
6. d i s p o n e *immediatamente* la presa in carico del nucleo familiare a cura dei Servizi Sociali del Comune di ... e della ASL – servizi specialistici –: qui tutti delegati. Prescrive, in particolare, l'intervento dei servizi sociali del territorio affinché prestino sostegno e accoglienza ai familiari, e perché prestino pure adeguata opera di sostegno al resistente, curando di redigere brevi resoconti degli interventi, da trasmettere al giudice all'esito degli stessi, con il riferimento dell'odierno procedimento, indicando il comportamento tenuto dalle parti, le dichiarazioni rese, le reazioni e ogni altro elemento utile.
7. d i s p o n e *immediatamente* che i Servizi Sociali del Comune di accertino la competenza genitoriale del padre e organizzino, in favore dello stesso, i tempi di frequentazione con le figlie, eventualmente, all'inizio, in Spazio neutro o con le altre garanzie necessarie ex lege; riferiranno ogni circostanza utile al giudice,

Milano, lì 30 giugno 2016

Il Presidente del Tribunale f.f.
dott. Giuseppe Buffone